

Deep Tech Revolution

Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributi per la realizzazione di progetti di innovazione *deep tech* a sostegno della generazione di impresa

Premessa

Area Science Park, fondata nel 1978, è un ente di ricerca e innovazione che si distingue per la sua capacità di creare un ecosistema integrato e dinamico, favorendo la collaborazione tra ricerca e impresa per promuovere l'innovazione tecnologica¹.

Con oltre 40 anni di esperienza, l'Ente è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale, che supporta attivamente lo sviluppo della *deep tech innovation* e la generazione di impresa, con l'obiettivo di stimolare il progresso socioeconomico del territorio.

In concreto, Area Science Park punta a connettere la ricerca con il mondo imprenditoriale, valorizzando le proprie infrastrutture di eccellenza, come PRP@CERIC, NFFA-DI, il *Digital Innovation Hub* e la *Hydrogen Valley*, e a supportare *startup* e *spinoff* che sviluppino prodotti e servizi innovativi, attraverso la realizzazione di programmi di accelerazione verticali e la concessione di contributi a seguito di valutazioni internazionali, privilegiando i settori strategici delle scienze della vita, delle scienze dei materiali, delle tecnologie digitali avanzate e delle filiere energetiche verdi.

Per garantire un sostegno efficace alla generazione di imprese basate sulle *deep tech* in particolare, Area Science Park mira a strutturare un modello di intervento, denominato *Deep Tech Revolution*, che vada oltre il semplice finanziamento di progetti, offrendo anche un supporto tecnico personalizzato. Questo approccio è pensato per attrarre e sostenere *startup* e *spinoff*, incrementando l'attrattività del Parco Scientifico e Tecnologico.

In questo contesto si inserisce il presente avviso, quale iniziativa pensata per lo sviluppo di progetti di innovazione basati sulle tecnologie *deep tech*, con l'obiettivo di dare sostegno alle stesse grazie al supporto di infrastrutture avanzate e competenze tecniche specialistiche, favorendo al contempo la generazione e l'accelerazione di nuove imprese. Attraverso tale iniziativa, da un lato, Area Science Park intende favorire la crescita di un ecosistema *deep tech* che connetta ricerca e impresa, generando soluzioni innovative e sostenibili, e, dall'altro lato, i partecipanti hanno l'opportunità di trasformare progetti di ricerca e innovazione in attività imprenditoriali concrete, creando un ponte tra ricerca e mercato e rafforzando l'ecosistema dell'innovazione. Gli obiettivi principali dell'iniziativa, infatti, includono:

- la promozione dello sviluppo, su scala nazionale, di *startup deep tech* nei settori strategici identificati;
- la sperimentazione e lo sviluppo di un modello di accelerazione specialistico per la generazione d'impresa, basato su un percorso strutturato che offre servizi coordinati;
- la valorizzazione delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche, favorendone l'utilizzo da parte delle *startup*;
- la promozione dell'innovazione tramite il *test before invest* e l'attività di *joint lab*.

Al termine dell'iniziativa, Area Science Park si riserva di valutare i risultati ottenuti da ciascun progetto ed eventualmente di fornire un ulteriore finanziamento, avviando una fase di ricerca e sviluppo congiunta,

¹ Per approfondimenti sugli asset, le infrastrutture e i progetti di Area Science Park, si rimanda al [Piano Triennale delle Attività 2025-2027](#).

qualora rilevi un interesse strategico. Ove attuata, tale fase sarà volta a mettere a disposizione competenze avanzate, accesso a infrastrutture di eccellenza e servizi specializzati, al fine di potenziare l'innovazione e accelerare il percorso dei progetti selezionati.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente avviso ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto, in denaro e in natura, in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831, destinati a realizzare progetti di sviluppo tecnologico finalizzati a sostenere la generazione e l'accelerazione di nuove imprese *deep tech* operanti nei seguenti settori strategici di Area Science Park, che rappresentano “ambiti chiave” per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche dirompenti e ad alto impatto:
 - a) **scienze della vita**, incentrato su progetti innovativi in biologia, genomica, *drug discovery*, *surveillance*, medicina, agricoltura, alimentazione, zoologia, agroindustria e altre discipline correlate, basati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sullo sviluppo di nuove terapie o *repurposing* di farmaci, di strumenti di diagnostica, di approcci preventivi, di sorveglianza, di soluzioni biotecnologiche, che rispondano alle esigenze della medicina moderna e della sostenibilità nell'ottica *one-health*;
 - b) **scienze dei materiali**, incentrato su iniziative che studiano e sviluppano nuovi materiali o ottimizzano le prestazioni di quelli esistenti e che necessitano di strumentazioni e competenze per la caratterizzazione avanzata mediante tecniche di microscopia elettronica in scansione e trasmissione per analisi strutturale e caratterizzazione chimica in *bulk* o di superficie, con l'obiettivo di rispondere alle sfide industriali e prestazionali attuali, garantendo un supporto di alto livello per la caratterizzazione di materiali per applicazioni avanzate quali, ad esempio, compositi nanostrutturati inorganici, organici o ibridi o i film sottili di ossidi complessi, per le analisi di *failure* e qualità e del controllo dei processi;
 - c) **tecnologie digitali avanzate**, incentrato sullo sviluppo di applicazioni e soluzioni tecnologiche digitali innovative, basate sull'intelligenza artificiale (AI), sulla simulazione e ottimizzazione di sistemi complessi e di sistemi IoT per i *digital twin*, sulla *cyber security* e sulla robotica mobile e autonoma, con l'obiettivo di migliorare significativamente e ri-definire i processi di *business*;
 - d) **filiera energetica verdi**, incentrato su progetti dedicati alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie avanzate nel campo dell'energia rinnovabile e/o alternativa, che mirano a innovare le catene di produzione, stoccaggio, distribuzione e utilizzo dell'energia rinnovabile e alternativa, favorendo soluzioni che contribuiscano a una transizione ecologica e a un futuro energetico più sostenibile, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e di promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo di un'economia circolare.
2. In virtù della suddetta concessione, i beneficiari accederanno a un percorso strutturato della durata di dodici mesi, progettato e realizzato come nuovo modello di intervento volto a fornire un sostegno completo, qualificato e integrato per favorire la crescita e la massimizzazione della possibilità di successo sul mercato, comprendente i seguenti **contributi a fruizione obbligatoria**:
 - 1) **contributo in denaro**, da un minimo di euro 50.000,00 e fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun progetto selezionato, a copertura delle spese ammissibili di cui all'art. 5 del presente avviso (servizi di consulenza, prestazioni e lavorazioni, beni immateriali, strumenti, attrezzature e materiali di consumo direttamente imputabili all'attività di ricerca, sviluppo e innovazione, spese generali);
 - 2) contributo in natura, fino a un massimo di euro 44.000,00 per ciascun progetto selezionato, sotto forma di accesso ai **servizi ad alta tecnologia**, illustrati nel “Catalogo dei Servizi ad alta tecnologia” allegato al presente avviso sotto il numero 1, offerti dalle seguenti infrastrutture:
 - infrastrutture di ricerca (Infrastrutture di Scienze della Vita, Infrastruttura di Calcolo e Infrastruttura di Microscopia avanzata e Materiali per l'Energia);

- infrastrutture tecnologiche e dell'innovazione (*Digital Innovation Hub* e Filiere Energetiche Verdi).

I beneficiari potranno usufruire di supporto specialistico e di risorse scientifiche di eccellenza per accelerare i propri progetti e, in particolare, per la prototipazione, il *testing* e lo sviluppo di soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico;

- 3) contributo in natura, pari a euro 18.000,00 per ciascun progetto selezionato, sotto forma di due **Study Visit internazionali** in località di rilevanza globale per la ricerca e l'innovazione. Le *Study Visit* permettono di accedere a formazione avanzata, visitare strutture di eccellenza e incontrare comunità scientifiche e imprenditoriali *leader* nel campo della *deep tech*. Per i dettagli si vedano le informazioni riportate nel documento allegato sotto il numero 2 al presente avviso;
 - 4) contributo in natura, pari a euro 21.200,00 per ciascun progetto selezionato, sotto forma di **servizi di capacity building e accompagnamento**, illustrati nel "Catalogo dei servizi di *capacity building* e accompagnamento" allegato al presente avviso sotto il numero 3, consistenti in un percorso strutturato dedicato, i cui elementi caratterizzanti sono il *Bootcamp*, le attività di *networking* e connessione con l'ecosistema e l'accompagnamento individuale durante tutto il percorso.
3. In aggiunta ai contributi a fruizione obbligatoria di cui sopra, è possibile richiedere quale **contributo** in natura **a fruizione facoltativa**, fino a un massimo di euro 16.800,00 per ciascun progetto selezionato, sotto forma di **conferimento di una borsa di ricerca** del valore di euro 1.400,00 mensili e di durata pari o inferiore alla durata del progetto presentato, destinata ad aspiranti borsisti che siano in possesso di diploma di laurea magistrale (ai sensi del D.M. n. 270/2004), di laurea specialistica (ai sensi del D.M. cit.) ovvero di laurea del vecchio ordinamento conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/1999, nonché dei requisiti culturali, delle competenze e delle attitudini necessarie rispetto all'attività di ricerca e sviluppo da svolgere nell'ambito del progetto stesso. Il nominativo e i requisiti di assegnazione posseduti da ciascun aspirante borsista dovranno essere indicati nelle domande di contributi presentate in risposta al presente avviso.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria e regime di aiuto

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso ammonta a euro 1.000.000,00, di cui:
 - euro 500.000,00 erogabili come contributi in denaro di cui all'art. 1, co. 2, pt. 1) del presente avviso;
 - euro 220.000,00 erogabili come contributi in natura sotto forma di servizi ad alta tecnologia di cui all'art. 1, co. 2, pt. 2) del presente avviso;
 - euro 90.000,00 erogabili come contributi in natura sotto forma di *Study Visit* internazionali di cui all'art. 1, co. 2, pt. 3) del presente avviso;
 - euro 106.000,00 erogabili come contributi in natura sotto forma di servizi di *capacity building* e accompagnamento di cui all'art. 1, co. 2, pt. 4) del presente avviso;
 - euro 84.000,00 erogabili come contributi in natura sotto forma di borse di ricerca di cui all'art. 1, co. 3, del presente avviso.
2. I contributi concessi saranno a fondo perduto e l'intensità di aiuto è del 100%.
3. I contributi saranno concessi esclusivamente nel rispetto delle norme europee e nazionali sugli aiuti di Stato, in particolare del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo agli aiuti *de minimis*.

Articolo 3 – Destinatari dell'avviso e requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di contributi i seguenti soggetti operanti nei settori di cui all'art. 1, co. 1 del presente avviso:
 - a) *startup*;
 - b) *spinoff*;
 - c) singoli ricercatori²;
 - d) gruppi di ricerca³.
2. Alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del saldo del contributo in denaro, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono possedere i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:
 - a) (applicabile alle *startup*) essere regolarmente costituite (ai fini dell'individuazione della data di costituzione farà fede la data risultante dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio);
 - b) (applicabile alle *startup*) essere iscritte nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle *startup* innovative (ai sensi della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii. e della L. n. 33/2015) presso la Camera di Commercio competente per territorio⁴;
 - c) (applicabile agli *spinoff*) essere regolarmente costituiti quali *spinoff* (ai fini della comprova di tale requisito farà fede il provvedimento autorizzatorio dell'organo accademico competente);
 - d) (applicabile agli *spinoff*) essere regolarmente costituiti in forma societaria e iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio da non più di cinque anni⁵;
 - e) (applicabile ai ricercatori e ai componenti dei gruppi di ricerca) essere afferenti a vario titolo a dipartimenti di università statali e non statali legalmente riconosciute, a enti pubblici di ricerca

² Per "ricercatori" si intendono le figure accademiche o professionali coinvolte in attività di studio e indagine scientifica con l'obiettivo di produrre nuove conoscenze, sviluppare tecnologie innovative o approfondire tematiche specifiche in vari campi del sapere. I ricercatori sono solitamente affiliati a università, enti pubblici di ricerca, strutture scientifiche pubbliche e private, ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). Questa categoria comprende anche dottorandi, ossia studenti iscritti a programmi di dottorato di ricerca e impegnati nella realizzazione di un progetto di ricerca avanzato; dottori di ricerca, che hanno completato con successo un programma di dottorato (nell'arco dell'ultimo anno), e assegnisti di ricerca, ossia figure contrattualizzate per svolgere progetti di ricerca specifici per un periodo determinato. Tutti questi soggetti contribuiscono in modo sostanziale al progresso scientifico e tecnologico e operano in conformità con le normative accademiche o i regolamenti delle istituzioni di ricerca e delle università di riferimento.

³ Per "gruppi di ricerca" si intendono insiemi di individui impegnati collettivamente in attività di studio, sperimentazione e indagine scientifica, con l'obiettivo di sviluppare nuove conoscenze e/o tecnologie innovative o di approfondire tematiche specifiche in diversi campi del sapere, per contribuire in modo significativo al progresso e all'innovazione scientifica e tecnologica. I gruppi di ricerca sono solitamente composti da ricercatori, dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti di ricerca e possono includere esperti e professionisti con competenze complementari, al fine di massimizzare l'efficacia del lavoro interdisciplinare. Questi gruppi operano sotto la direzione o il coordinamento di un responsabile scientifico e sono composti da soggetti solitamente affiliati a università, enti pubblici di ricerca, strutture scientifiche pubbliche e private, ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). La collaborazione all'interno dei gruppi di ricerca è regolata dalle normative accademiche o dai regolamenti interni delle istituzioni di affiliazione.

⁴ La mancanza di tale requisito al momento di presentazione della domanda di contributi non potrà essere sanata per effetto di iscrizioni effettuate successivamente. La *startup* che durante il periodo di attuazione del progetto dovesse superare le soglie temporali o dimensionali previste ai sensi delle leggi citate dovrà richiedere l'iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative, senza soluzione di continuità, per mantenere i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al presente avviso.

⁵ La mancanza di tale requisito non potrà essere sanata per effetto di registrazioni effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributi.

italiani o stranieri, a strutture scientifiche pubbliche e private, italiane, straniere o internazionali, ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);

- f) (applicabile alle *startup* e agli *spinoff*) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.;
- g) non trovarsi nelle cause di esclusione elencate nell'art. 94, co. 1⁶, del D. Lgs. n. 36/2023;
- h) non trovarsi nelle cause di esclusione elencate nell'art. 94, co. 2⁷, del D. Lgs. n. 36/2023;
- i) non trovarsi nelle cause di esclusione elencate nell'art. 94, co. 5⁸, del D. Lgs. n. 36/2023;

⁶ È causa di esclusione (*omissis*) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

⁷ È altresì causa di esclusione la sussistenza (*omissis*) di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

⁸ Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- j) non trovarsi nelle cause di esclusione elencate nell'art. 94, co. 6⁹, del D. Lgs. n. 36/2023;
- k) non trovarsi nelle cause di esclusione elencate nell'art. 95, co. 1¹⁰, del D. Lgs. n. 36/2023;
- l) non trovarsi nelle cause di esclusione elencate nell'art. 95, co. 2¹¹, del D. Lgs. n. 36/2023;
- m) al fine dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving doors*), non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di Area Science Park che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del partecipante, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- n) (applicabile alle *startup* e agli *spinoff*) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- o) (applicabile alle *startup* e agli *spinoff*) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca di aiuti di Stato per violazione del divieto di distrazione di beni o dell'obbligo di mantenimento dell'unità produttiva localizzata nel territorio di riferimento, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

⁹ È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

¹⁰ La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

¹¹ La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;

- p) non essere stati finanziati da altri fondi pubblici eurounionali, nazionali e/o regionali per le stesse attività (cosiddetto “doppio finanziamento”);
- q) avere la facoltà di disporre dei diritti di proprietà intellettuale sul trovato/sulla tecnologia oggetto della proposta progettuale.

3. All’atto della presentazione della domanda di contributi, i ricercatori e i gruppi di ricerca di cui al comma 1, lett. c) e d) del presente articolo devono impegnarsi a costituire un’impresa, anteriormente all’avvio del progetto selezionato, avente l’obiettivo di trasferire i risultati di quest’ultimo al mercato. Tale impresa, che può essere costituita con il coinvolgimento di soggetti terzi aventi competenze complementari e/o strumentali e/o funzionali alle attività del singolo ricercatore e del gruppo di ricerca, che deve avere sede in Italia e che deve essere costituita secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti, è da intendersi beneficiaria del contributo, ove concesso.
4. Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo in ordine al coinvolgimento di soggetti terzi nella costituzione della società beneficiaria dei contributi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto selezionato, i beneficiari possono avvalersi di collaborazioni instaurate a vario titolo, ma senza oneri di spesa a carico del progetto stesso, con ricercatori, istituti di ricerca, università o aziende operanti nel settore *deep tech*, per rafforzare le competenze tecniche e accelerare il processo di sviluppo. Resta inteso che l’unico beneficiario del contributo sarà la *startup*, lo *spinoff* o la costituenda impresa.

Articolo 4 – Proposte progettuali e requisiti oggettivi di ammissibilità

1. Ciascuna *startup*, ciascuno *spinoff*, ciascun ricercatore o gruppo di ricerca potrà presentare un’unica domanda di contributi, che dovrà essere riferita a una singola proposta progettuale, anche inquadrata in un contesto di ricerca e di sviluppo aziendale di entità più ampia. In tal caso, i contributi saranno concessi esclusivamente per la quota di spesa afferente alla proposta progettuale selezionata.
2. Le domande di contributi dovranno avere a oggetto la realizzazione di un progetto di sviluppo tecnologico:
 - finalizzato a sviluppare e/o validare soluzioni all’avanguardia nell’ambito del *deep tech* e, in particolare, a dimostrare la fattibilità tecnica della soluzione proposta e a preparare la soluzione stessa per applicazioni industriali o commerciali;
 - destinato ad avere un impatto significativo e tangibile in termini di efficienza, intendendo contribuire a migliorare processi, tecnologie o prodotti rispetto alle soluzioni attualmente disponibili;
 - riferito a soluzioni implementabili in contesti più ampi o diversi, che aumentino il valore della soluzione stessa e ne favoriscano un impatto diffuso sul mercato o nel settore di riferimento;
 - presentato da soggetti aventi adeguate competenze tecnico-scientifiche e manageriali nella gestione di progetti di ricerca e sviluppo.
3. Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali aventi i seguenti requisiti:
 - a) **afferenza ai settori strategici** di cui all’art. 1, co. 1 del presente avviso, ossia:
 - scienze della vita;

- scienze dei materiali;
 - tecnologie digitali avanzate;
 - filiere energetiche verdi;
- b) **durata** di dodici mesi ai sensi dell'art. 7 del presente avviso;
- c) **valore del contributo in denaro** di cui all'art. 1, co. 2, pt. 1) del presente avviso non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 100.000,00.

Articolo 5 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti selezionati, sostenute nell'arco di durata dei progetti stessi, che soddisfino i "Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese" indicati nel documento allegato sotto il numero 4 al presente avviso e che rientrino nelle seguenti tipologie:
 - a) **servizi di consulenza** – Sono ammissibili le spese sostenute per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, per studi, per integrazioni di sistemi, per progettazione e similari, per servizi di consulenza qualificata e/o supporto specialistico e *mentoring* per accelerare il processo di innovazione delle imprese, svolti da soggetti terzi in base a contratti stipulati con i beneficiari. Tali servizi dovranno essere affidati a operatori economici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, università, enti od organismi di ricerca, imprese, professionisti, nonché incubatori certificati e altre organizzazioni a supporto dello sviluppo di impresa;
 - b) **prestazioni e lavorazioni** – Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione di prestazioni e lavorazioni alle normali condizioni di mercato rivolgendosi a fornitori esterni e indipendenti rispetto ai beneficiari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la costruzione di prototipi, l'effettuazione di test e prove tecniche e commerciali, la prestazione di servizi e la fornitura di tecnologie per l'ingegnerizzazione e lo sviluppo del prodotto, la prestazione di servizi propedeutici alla brevettazione, la messa a disposizione di infrastrutture tecniche e di ricerca per l'attività di ricerca e sviluppo;
 - c) **beni immateriali** – Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione di diritti d'uso o licenze di brevetti o altri titoli di proprietà intellettuale, di *software* specialistici, nonché di banche dati, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato. I costi delle licenze, la cui durata ecceda la durata del progetto selezionato, sono ammissibili in proporzione al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto stesso. Parimenti, qualora l'uso dei beni non sia esclusivamente funzionale alla realizzazione del progetto selezionato, ovvero non sia limitato alla durata del progetto medesimo, il pertinente costo sarà imputato al progetto in proporzione all'uso effettivo dei beni in questione nell'ambito del progetto stesso;
 - d) **strumenti, attrezzature e materiali di consumo direttamente imputabili all'attività di ricerca, sviluppo e innovazione** – Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione in *leasing* o a noleggio di strumenti e attrezzature specifici, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nonché per l'acquisizione di materiali di consumo;
 - e) **spese generali** – Sono ammissibili le spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto selezionato, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario del 15% della somma complessiva delle spese per prestazioni e lavorazioni, beni immateriali, strumenti, attrezzature e materiali di consumo.

2. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA o analoghe imposte estere.

Articolo 6 – Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'art. 5 del presente avviso e, in particolare, le spese relative a:
 - a) consulenze continuative o periodiche o connesse all'attività ordinaria dei beneficiari, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o di revisione contabile, consulenze fiscali o legali;
 - b) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e di manuali utente;
 - c) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
 - d) certificazione di qualità;
 - e) registrazione di brevetti;
 - f) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi;
 - g) strumenti e attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - h) operazioni di *lease-back*;
 - i) beni o materiali usati;
 - j) canoni di manutenzione e assistenza;
 - k) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto;
 - l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - m) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - n) viaggi e missioni o corsi di formazione del personale dei beneficiari;
 - o) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia non recuperabile dai beneficiari.

Articolo 7 – Durata e termini di realizzazione dei progetti

1. I progetti devono avere una durata di dodici mesi.
2. La data di inizio dei progetti è fissata per il giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di concessione del contributo indicativamente prevista per il mese di ottobre 2025.
3. Sono ammesse proroghe della data di conclusione del progetto alle condizioni e nei termini di cui all'art. 13 del presente avviso.

Articolo 8 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente avviso non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, incluse le misure di aiuto *de minimis*, concessi per le stesse spese ammissibili o lo stesso progetto, fatti salvi gli aiuti che rispettino le condizioni previste dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
2. In caso di cumulo degli aiuti con altre agevolazioni per le medesime spese o per il medesimo progetto, l'intensità complessiva degli aiuti non dovrà superare il massimale previsto dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., pena la riduzione proporzionale dell'aiuto concesso ai sensi del presente avviso.
3. I beneficiari, ai fini dell'erogazione dei contributi, dovranno dichiarare eventuali altri aiuti di Stato ottenuti per le stesse spese o per lo stesso progetto, con indicazione della relativa intensità di aiuto, fornendo le informazioni necessarie ad Area Science Park per la verifica del rispetto del divieto di cumulo.

Articolo 9 – Modalità di presentazione delle domande di contributi

1. Le domande di contributi dovranno essere inviate via PEC con oggetto “**Deep Tech Revolution- Domanda di contributi**”, all’indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it, **entro e non oltre le ore 12 (ora italiana) del 30 giugno 2025**, a pena di esclusione. Per i soli cittadini stranieri non residenti in Italia e i cittadini italiani domiciliati/residenti all’estero, in quanto sprovvisti di indirizzo PEC, ove non utilizzino altro indirizzo PEC a essi riconducibile (per esempio, l’indirizzo PEC della struttura universitaria, dell’ente o della struttura scientifica pubblica o privata di appartenenza), l’invio può essere effettuato da un indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo PEC dell’Ente protocollo@pec.areasciencepark.it, indicando nell’oggetto la medesima dicitura “**Deep Tech Revolution- Domanda di contributi**”.
2. Le *startup*, gli *spinoff*, i ricercatori o i gruppi di ricerca che intendono presentare domanda di contributi potranno presentare una sola domanda ciascuno, riferita a una singola proposta progettuale.
3. Ciascuna domanda di contributi, i cui modelli sono disponibili compilando il *form* presente alla pagina <https://www.areasciencepark.it/deeptechrevolution>, si compone di:
 - a) domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello numero 5;
 - b) proposta progettuale, redatta in lingua inglese utilizzando il modello allegato sotto il numero 6 al presente avviso, articolato nelle seguenti sezioni:
 - b1) profilo dei soggetti proponenti: descrizione delle competenze tecnico-scientifiche e manageriali nella gestione di progetti, possedute da ciascun soggetto proponente, riferite ad attività della stessa tipologia di quelle previste dalla proposta progettuale e documentate da referenze oggettivamente riscontrabili (ad esempio, pubblicazioni scientifiche, progetti di ricerca, partner e/o clienti, ecc.);
 - b2) requisiti oggettivi di ammissibilità;
 - b3) elementi costitutivi della proposta progettuale:
 - 1) **abstract**: sintesi e obiettivi del progetto, da cui si evinca chiaramente che trattasi di un progetto di innovazione basato sulle tecnologie di frontiera. Qualora la proposta progettuale sia inquadrata in un contesto di ricerca e di sviluppo aziendale di entità più ampia, dovrà essere precisato come la sua realizzazione si inserisca in tale contesto e il contributo che vi apporta;
 - 2) **stato dell’arte, risultati e impatti attesi**: descrizione del contributo del progetto in termini di miglioramento competitivo atteso rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale; risultati attesi e impatti di questi in termini di efficienza;
 - 3) **servizi ad alta tecnologia richiesti**: indicazione del/i servizio/i ad alta tecnologia di cui si richiede la fruizione, selezionato/i dal “Catalogo dei Servizi ad Alta Tecnologia” allegato sotto il numero 1 al presente avviso, precisando il livello di supporto richiesto, le attività progettuali nel cui ambito tale/i servizio/i sarà/saranno impiegato/i e come lo/gli stesso/i contribuirà/contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto, fornendo una stima dei relativi costi e illustrando gli elementi che l’hanno determinata; ai fini dell’indicazione dei costi nella domanda di partecipazione, è fatto obbligo di contattare lo sportello informativo ([Deep Tech Desk - Area Science Park](#)) una stima dettagliata e personalizzata e/o formuli un preventivo specifico.
 - 4) (eventuale) **borsa di ricerca**: indicazione del nominativo, del titolo di studio, dei requisiti di assegnazione, delle competenze e delle attitudini posseduti dall’aspirante borsista in relazione all’attività da svolgere, nonché durata della borsa di ricerca;
 - 5) **collaborazioni strategiche**: indicazione degli eventuali soggetti terzi (ricercatori, istituti di ricerca, università o aziende operanti nel settore *deep tech*) da coinvolgere nella realizzazione

del progetto senza oneri di spesa, con descrizione della motivazione di tale coinvolgimento e delle attività da svolgere in collaborazione;

- 6) **programma delle attività:** programma dettagliato delle attività, suddiviso in fasi, con una chiara indicazione, per ciascuna fase, dei seguenti elementi:
 - descrizione attività;
 - durata;
 - risultati attesi;
 - risorse interne (ruoli e responsabilità);
 - (eventuali) risorse e servizi esterni;
 - servizi ad alta tecnologia richiesti;
 - (eventuale) borsa di ricerca;
 - 7) **cronoprogramma:** definizione di un diagramma di Gantt o di una tabella con le tempistiche delle fasi e delle attività principali;
 - 8) **monitoraggio e valutazione:** descrizione degli strumenti di monitoraggio utilizzati per verificare i progressi del progetto (ad esempio, report, KPI, riunioni periodiche, ecc.) e degli indicatori di valutazione dei progressi specifici (ad esempio, *milestone* raggiunti e conformità con i risultati attesi);
 - 9) **budget dettagliato:** stima precisa dei costi del progetto, che indichi tutte le tipologie di spesa di cui all'art. 5 del presente avviso legate alla realizzazione del progetto stesso.
4. Le dichiarazioni rese nell'ambito della domanda di contributi sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero impegnative per il/i sottoscrittore/i.
 5. Tutta la documentazione prodotta potrà essere sottoscritta con firma digitale o autografa, nel qual caso dovrà essere inviata in formato non editabile e accompagnata da copia della carta d'identità del sottoscrittore.
 6. In caso di presentazione della domanda di contributi da parte di gruppi di ricerca, la domanda di partecipazione e la proposta progettuale dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti proponenti, a pena di esclusione.
 7. Per quanto attiene all'invio delle domande di partecipazione e, in particolare, per assicurare la piena funzionalità del sistema, la dimensione complessiva della domanda di contributi non deve superare i 30MB. Gli allegati alla domanda di partecipazione devono essere convertiti in formato PDF non modificabile. Si sconsiglia la scannerizzazione, che comporta una maggiore estensione del documento.
 8. In caso di invio della domanda via PEC, la domanda di contributi deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo PEC rilasciato a nome del soggetto proponente o di uno dei soggetti proponenti in caso di presentazione congiunta; la ricezione da parte di Area Science Park è attestata dalla notifica di avvenuta consegna generata dal sistema e trasmessa all'indirizzo PEC dal quale è stata inviata la domanda, che è onere del mittente verificare di avere ricevuto.
 9. In caso di invio della domanda via posta elettronica ordinaria da parte dei soli cittadini stranieri non residenti in Italia e i cittadini italiani domiciliati/residenti all'estero, la ricezione da parte di Area Science Park è attestata dal rilascio del relativo numero di protocollo, generato dal sistema e trasmesso all'indirizzo e-mail dal quale è stata inviata la domanda, che è onere del mittente verificare di avere ricevuto.
 10. Area Science Park non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a caso fortuito, forza maggiore o disguidi telematici a essa non imputabili, né per la mancata ricezione di comunicazioni inviate al soggetto proponente dipendente dalla circostanza che la casella di posta di quest'ultimo non sia più attiva o non sia in grado di ricevere messaggi, ovvero che il soggetto proponente

stesso, in sede di presentazione della domanda, abbia fornito un recapito inesatto o incompleto o, successivamente, non abbia comunicato o abbia comunicato tardivamente l'eventuale modifica del recapito stesso.

11. Area Science Park si riserva la facoltà di procedere a controlli generalizzati o a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'ambito della domanda di contributi, anche tramite interrogazione di banche dati pubbliche, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. cit.
12. La presentazione della domanda di contributi comporta l'implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto stabilito nel presente avviso.
13. Non verranno prese in considerazione domande di contributi pervenute con modalità diverse da quelle indicate al presente articolo od oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 del medesimo.
14. Area Science Park si riserva la facoltà di riaprire il termine ultimo di presentazione delle domande.

Articolo 10 – Istruttoria delle domande di contributi e valutazione delle proposte progettuali

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 21 del presente avviso opererà preliminarmente le verifiche finalizzate all'ammissione dei soggetti proponenti. In particolare, procederà all'esame delle domande di contributi pervenute entro il termine di scadenza e nel rispetto delle modalità di invio indicati all'art. 9, co. 1, verificando:
 - la completezza di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, co. 3 del presente avviso;
 - la conformità formale della stessa alle prescrizioni dell'art. 9 del presente avviso;
 - il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 3, co. 1 e 2 del presente avviso in capo ai soggetti proponenti;
 - la sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissibilità delle proposte progettuali di cui all'art. 4, co. 3, lett. a), b) e c) del presente avviso.
2. All'esito dell'esame di cui al comma 1 del presente articolo, condotto ricorrendo al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) della L. n. 241/1990 qualora sussistano i presupposti, il responsabile del procedimento adotterà i provvedimenti conseguenti di ammissione e di esclusione.
3. Una volta adottati i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, il responsabile del procedimento avvierà la verifica preliminare di fattibilità tecnica delle proposte progettuali, da intendersi riferita esclusivamente alla fruizione dei servizi ad alta tecnologia di cui all'art. 1, co. 2, pt. 2) del presente avviso, demandandola ai referenti delle infrastrutture di cui all'articolo citato. Tale verifica è volta ad accertare l'adeguatezza delle risorse richieste rispetto agli obiettivi tecnologici e di innovazione della proposta progettuale, anche sotto il profilo del valore economico indicato nella domanda di contributi, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) e dell'eventuale rimodulazione della richiesta di fruizione dei servizi nei limiti consentiti dal soccorso istruttorio, a garanzia della trasparenza e della sostenibilità finanziaria del progetto.
4. All'esito della verifica di cui al comma 3 del presente articolo, condotta ricorrendo al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) della L. n. 241/1990 qualora sussistano i presupposti, il responsabile del procedimento adotterà i provvedimenti conseguenti di ammissione e di esclusione.
5. Una volta adottati i provvedimenti di cui al comma 4 del presente articolo, il responsabile del procedimento proseguirà la propria attività istruttoria con la valutazione delle proposte progettuali, fatta eccezione per quelle che non abbiano superato con esito positivo la verifica di fattibilità tecnica di cui al comma 3 del presente articolo stesso, avvalendosi di una commissione appositamente costituita con disposizione del Direttore Generale di Area Science Park una volta scaduto il termine previsto dall'art. 9, co. 1 del presente avviso.

6. La commissione di cui al comma 5 del presente articolo sarà formata da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti con esperienza nei settori strategici di cui all'art. 1, co. 1 del presente avviso, tra i quali andrà individuato il Presidente della commissione stessa. Nel rispetto dei principi delle pari opportunità, detti componenti potranno essere scelti tra il personale di Area Science Park di qualificazione ed esperienza appropriate rispetto all'oggetto e alla natura del presente avviso o tra esperti esterni. È in facoltà della commissione avvalersi del contributo di ulteriori esperti di elevato profilo scientifico o professionale, che non si trovino in situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o in condizioni, anche potenziali, di conflitto di interessi riguardo alle attività oggetto dell'incarico. È fatto obbligo a ciascun componente della commissione e agli eventuali esperti di sottoscrivere un impegno alla riservatezza in ordine a qualsivoglia informazione, dato o contenuto di qualsiasi genere di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. È in facoltà della commissione decidere di avvalersi di modalità telematiche per lo svolgimento delle sedute; le riunioni dovranno, in ogni caso, essere svolte in seduta collegiale e i relativi atti definitivamente sottoscritti con firma autografa o digitale.
7. Previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità con i soggetti proponenti, la commissione procederà alla valutazione delle proposte progettuali risultate ammissibili. Tale valutazione sarà operata in base ai seguenti criteri, opportunamente dettagliati dalla commissione medesima prima di avviare la valutazione stessa, in relazione a ciascuno dei quali sarà attribuito il punteggio indicato tra parentesi:
- a) **qualità dei soggetti proponenti (fino a un massimo di 20 punti)**, intesa in termini di competenze tecnico-scientifiche e manageriali nella gestione di progetti, possedute da ciascun soggetto proponente e riferite ad attività della stessa tipologia di quelle previste dalla proposta progettuale, documentate da referenze oggettivamente riscontrabili (ad esempio, pubblicazioni scientifiche, progetti di ricerca, partner e/o clienti, ecc.);
 - b) **innovatività (fino a un massimo di 20 punti)**, intesa come capacità di conseguire lo sviluppo e/o la validazione di soluzioni innovative proposte nell'ambito dei progetti stessi, che rappresentino un progresso significativo rispetto allo stato dell'arte al fine di:
 - dimostrare la fattibilità tecnica delle soluzioni proposte, evidenziando come la realizzazione dei progetti possa consentire il superamento di barriere tecnologiche esistenti e il raggiungimento di risultati concreti;
 - preparare la soluzione per applicazioni industriali o commerciali, intendendo tradurre le innovazioni tecniche per il mercato, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla scalabilità;
 - c) **grado di integrazione dei servizi ad alta tecnologia all'interno del progetto (fino a un massimo di 20 punti)**, inteso come coerenza tra l'uso previsto dei servizi ad alta tecnologia e gli obiettivi del progetto stesso, nonché come impatto dei servizi medesimi sui risultati attesi del progetto in questione;
 - d) **impatto (fino a un massimo di 20 punti)**, inteso in termini di efficienza e contributo al miglioramento di processi, tecnologie o prodotti rispetto alle soluzioni attualmente disponibili, con riferimento a vantaggi quali, ad esempio, il risparmio di tempo, la riduzione dei costi o l'ottimizzazione delle risorse;
 - e) **scalabilità e replicabilità (fino a un massimo di 20 punti)**, intesa come applicabilità delle soluzioni proposte in contesti più ampi o diversi, che aumentino il valore delle soluzioni stesse e ne favoriscano un impatto diffuso sul mercato o nel settore di riferimento.
8. Le proposte progettuali che ricevano una valutazione complessiva inferiore a 70/100 non saranno ammissibili e saranno pertanto escluse.
9. Area Science Park, prima della formale adozione dei provvedimenti concernenti le domande di contributi escluse ai sensi dei commi 2, 4 e 9 del presente articolo, comunicherà tempestivamente ai soggetti

proponenti i motivi che ostano all'accoglimento della loro domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Articolo 11 – Formazione della graduatoria

1. A conclusione delle valutazioni operate dalla commissione, il responsabile del procedimento provvederà a stilare la graduatoria di tutte le proposte progettuali che abbiano ricevuto una valutazione complessiva non inferiore a 70/100, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti in base ai criteri dinanzi indicati.
2. Ai fini del posizionamento nella graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo delle proposte progettuali che avessero totalizzato il medesimo punteggio, si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) la qualità dei soggetti proponenti, quale risultante dall'applicazione del criterio di valutazione di cui all'art. 10, co. 7, lett. a) del presente avviso;
 - b) l'innovatività, quale risultante dall'applicazione del criterio di valutazione di cui all'art. 10, co. 7, lett. b) del presente avviso;
 - c) il grado di integrazione dei servizi ad alta tecnologia, quale risultante dall'applicazione del criterio di valutazione di cui all'art. 10, co. 7, lett. c) del presente avviso;
 - d) l'impatto, quale risultante dall'applicazione del criterio di valutazione di cui all'art. 10, co. 7, lett. d) del presente avviso;
 - e) la scalabilità e replicabilità, quale risultante dall'applicazione del criterio di valutazione di cui al all'art. 10, co. 7, lett. e) del presente avviso;
 - f) in via residuale, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo.
3. La graduatoria sarà successivamente pubblicata alla pagina del sito istituzionale di Area Science Park dedicata all'iniziativa *Deep Tech Revolution* e all'Albo informatico dell'Ente. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale degli esiti del procedimento di cui al presente avviso.

Articolo 12 – Concessione dei contributi

1. I provvedimenti di concessione dei contributi saranno adottati dal Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione in favore dei beneficiari (*startup* e *spinoff*, nonché ricercatori e gruppi di ricerca costituitisi in impresa) che abbiano presentato le proposte progettuali collocate nei primi cinque posti della graduatoria di cui all'art. 11, co. 1 del presente avviso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributi.
2. Qualora, all'esito della concessione di contributi ai primi cinque beneficiari della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, residuino risorse economiche sufficienti a coprire integralmente i costi di uno o più progetti collocati utilmente nella graduatoria stessa, Area Science Park procederà allo scorrimento di quest'ultima e alla relativa concessione di ulteriori contributi. Parimenti, ove si rendessero successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, Area Science Park procederà allo scorrimento della graduatoria stessa.
3. Ferma restando la facoltà di ciascun soggetto proponente di rinunciare alla concessione, i contributi non saranno concessi qualora difettino i requisiti di regolarità contributiva attestati dal DURC in capo ai soggetti proponenti.
4. Gli eventuali motivi ostativi alla concessione dei contributi saranno comunicati a ciascun soggetto proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.
5. Gli atti di concessione e i dati di sintesi delle proposte progettuali selezionate saranno pubblicati on line ai sensi delle seguenti norme:

- a) art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prescrive la pubblicazione sul sito istituzionale di Area Science Park dei dati relativi alla concessione;
- b) art. 52 della L. n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), che prescrive la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

Articolo 13 – Realizzazione e variazioni al progetto selezionato

1. I beneficiari dovranno realizzare il progetto conformemente a quanto riportato nella proposta progettuale, fermo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo.
2. Eventuali variazioni del progetto rispetto a quanto riportato nella proposta progettuale saranno ammesse unicamente qualora successive alla concessione dei contributi, debitamente motivate e qualificabili come variazioni non sostanziali. Tali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it.
3. Eventuali proroghe del termine di conclusione del progetto di cui all'art. 7, co. 2, del presente avviso, saranno ammesse, per una sola volta e per un massimo di tre mesi, a condizione che:
 - ove pari o inferiori a un mese, siano comunicate dai beneficiari ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it almeno quindici prima della scadenza del termine originariamente fissato;
 - ove superiori a un mese, siano previamente autorizzate da Area Science Park su richiesta dei beneficiari trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it almeno quindici giorni prima della scadenza del termine originariamente fissato.
4. Eventuali variazioni del budget che insistano sull'allocazione del contributo in denaro di cui all'art. 1, co. 2, pt. 1 del presente avviso tra le diverse categorie di spese ammissibili di cui all'art. 5 del presente avviso stesso necessiteranno di autorizzazione preventiva da parte di Area Science Park ove superiori al 10% del contributo in denaro medesimo.
5. Eventuali variazioni di spesa che determinino una riduzione del budget al di sotto del valore limite previsto all'art. 4, co. 3, lett. c) del presente avviso non saranno ammesse, pena la revoca del provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 1 del presente avviso.
6. Ciascuna richiesta di variazione dovrà essere corredata dal budget dettagliato, conseguentemente modificato e sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto legittimato. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le prescrizioni in tema di ammissibilità delle spese di cui agli artt. 5 e 6 del presente avviso.
7. Area Science Park provvederà alla valutazione e all'eventuale approvazione della richiesta di variazione entro venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
8. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo di cui all'art. 1, co. 2, pt. 1) del presente avviso.
9. Qualora le spese ammissibili dovessero risultare inferiori a quelle ammesse a contributo, Area Science Park procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.
10. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione ovvero di omessa presentazione della richiesta stessa, saranno comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrino nella variazione,

purché il beneficiario completi le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo di cui all'art. 18 del presente avviso.

11. Area Science Park si riserva in ogni caso di valutare, in sede di rendicontazione, l'ammissibilità delle variazioni apportate al progetto in termini di coerenza rispetto alla proposta progettuale selezionata e in base alle risultanze della documentazione finale di spesa e della relazione finale sull'attività svolta.
12. Eventuali variazioni inerenti ai dati anagrafici del beneficiario, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata, intervenute anteriormente alla conclusione delle operazioni di rendicontazione, dovranno essere comunicate ad Area Science Park entro quindici giorni a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it.

Articolo 14 – Rendicontazione delle spese di progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione delle spese di progetto dovrà essere predisposta e presentata ad Area Science Park dal beneficiario mediante invio della documentazione dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC protocollo@pec.areasciencepark.it, indicando nell'oggetto: "Invio rendiconto progetto - Avviso Deep Tech Revolution".
2. La documentazione relativa alla rendicontazione potrà essere presentata, a scelta del beneficiario:
 - a metà progetto e alla conclusione dello stesso; ovvero
 - esclusivamente alla conclusione del progetto.

In ciascun caso la rendicontazione dovrà essere presentata, pena la revoca del provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 1 del presente avviso, entro il termine massimo di due mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di quindici giorni su motivata richiesta del beneficiario. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione farà fede la data di trasmissione della PEC di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal documento allegato sotto il numero 4 al presente avviso (Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese) e sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto legittimato.
4. La rendicontazione richiede l'inoltro della seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica dell'attività svolta, in cui si darà conto dei risultati ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti del progetto, redatta utilizzando il modello allegato sotto il numero 7 al presente avviso (Relazione tecnica dell'attività svolta);
 - b) consuntivo dettagliato delle spese sostenute, redatto utilizzando il modello allegato sotto il numero 7 al presente avviso (Consuntivo spese), con indicazione delle tipologie di spesa e dei relativi importi;
 - c) copia delle fatture/giustificativi con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nel documento allegato sotto il numero 4 al presente avviso (Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese);
 - d) ogni altro documento indicato nel paragrafo 2 del documento allegato sotto il numero 4 al presente avviso (Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese);

- e) dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, redatte utilizzando il modello allegato sotto il numero 8 al presente avviso (Dichiarazioni sostitutive a rendiconto), sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario o da altro soggetto legittimato, attestanti quanto segue:
- I. il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente avviso;
 - II. il rispetto del divieto di cumulo;
 - III. la posizione del beneficiario rispetto agli ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - IV. la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto.

Articolo 15 – Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Le verifiche istruttorie sulla documentazione relativa alla rendicontazione di cui all'art. 14 del presente avviso sono volte ad accertare, ove previsto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo:
 - a) il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente avviso;
 - b) la coerenza del progetto selezionato con quello realizzato, in relazione agli obiettivi e ai risultati previsti;
 - c) l'ammissibilità delle spese dettagliate nel consuntivo;
 - d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo di cui all'art. 1, co. 2, pt. 1 del presente avviso, relativi tra l'altro alla veridicità dei dati esposti e all'intensità dell'aiuto.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, Area Science Park ne darà comunicazione al beneficiario, indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, prorogabile per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procederà con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procederà alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa e, in presenza dei presupposti di cui all'art. 18 del presente avviso, alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.
3. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica verrà adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione sarà adottato entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto, fatte salve eventuali sospensioni dei termini del procedimento istruttorio.
5. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea, che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario stesso illegale e incompatibile con il mercato comune, Area Science Park assegnerà il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale il beneficiario dovrà provvedere alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.

6. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, Area Science Park attiverà l'intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Sospensione dell'erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi potrà essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora Area Science Park abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa beneficiaria non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei contributi possa non essere raggiunto;
 - b) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge;
 - c) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado.

Articolo 17 – Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 88, co. 6 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Area Science Park.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese ai fini della concessione del contributo e della rendicontazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. cit.

Articolo 18 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 1 del presente avviso è annullato qualora, all'esito delle ispezioni e dei controlli di cui all'art. 17 del presente avviso, risulti invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione di cui all'art. 12, co. 1 del presente avviso è revocato a seguito di rinuncia alla concessione o di decadenza dal diritto ai contributi per inadempimento, che si configura qualora:
 - a) il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente avviso per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente avviso;
 - b) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 14 del presente avviso;
 - c) l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello proposto, in relazione agli obiettivi e ai risultati previsti, o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente le attività rendicontate, ai sensi dell'art. 15 del presente avviso;
 - d) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione delle spese sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa, ai sensi dell'art. 15 del presente avviso;

- e) la spesa ammessa sia stata variata in diminuzione, rispetto al budget approvato, al di sotto del valore limite di cui all'art. 4, co. 3, lett. c) del presente avviso;
 - f) difettino i presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, relativi tra l'altro alla veridicità dei dati esposti e all'intensità dell'aiuto;
 - g) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione e alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'art. 15, co. 5 del presente avviso;
 - h) non siano consentite ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 17 del presente avviso;
 - i) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro previste all'art. 19 del presente avviso;
 - j) il beneficiario non partecipi alle attività obbligatorie previste nell'ambito dei servizi di *capacity building* e accompagnamento, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito debitamente documentati.
3. Nei casi di annullamento e revoca di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sarà richiesta al beneficiario la restituzione delle somme eventualmente erogate e la corresponsione di quelle dovute a copertura dei costi per i servizi fruiti, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
 4. Qualora il provvedimento di concessione dei contributi sia annullato per vizi imputabili ad Area Science Park, sarà richiesta la restituzione delle sole somme eventualmente erogate.
 5. La concessione dei contributi sarà revocata anche per non veridicità di dichiarazioni sostitutive, salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
 6. Area Science Park comunicherà tempestivamente l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione.
 7. Il provvedimento di annullamento o di revoca sarà adottato entro novanta giorni decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento avrà notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Articolo 19 - Operazioni societarie, subentro e altre variazioni soggettive

1. In caso di variazioni soggettive delle imprese beneficiarie, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi concessi potranno essere, rispettivamente, confermati o concessi in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, co. 2 del presente avviso;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 20 del presente avviso.
2. La richiesta di subentro dovrà essere trasmessa ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it entro quindici giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro stesso, la cui copia andrà allegata alla richiesta medesima unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.

3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributi e l'approvazione della graduatoria di cui all'art. 11 del presente avviso, la relativa domanda di contributi e l'eventuale domanda di subentro non saranno ammesse.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga ad Area Science Park nel periodo compreso tra l'approvazione della graduatoria di cui all'art. 11 del presente avviso e l'adozione del provvedimento di concessione del contributo di cui all'art. 12, co. 1 del presente avviso stesso, Area Science Park avvierà nuovamente l'iter istruttorio.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 12, co. 1 del presente avviso, Area Science Park espleterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma dei contributi concessi. L'eventuale provvedimento di conferma sarà adottato entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della richiesta di subentro di cui al comma 2 del presente articolo.
6. La trasformazione della società ai sensi degli artt. 2498 e ss. del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di contributi, dovrà essere comunicata tempestivamente ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it. In tal caso, quest'ultima espleterà le necessarie valutazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e potrà richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nella concessione dei contributi, il relativo provvedimento di concessione non verrà adottato o verrà revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Articolo 20 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) dare adeguata attuazione ai progetti selezionati, conformemente alla proposta progettuale e nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente avviso;
- b) partecipare alle attività obbligatorie previste nell'ambito dei servizi di *capacity building* e accompagnamento e delle *Study Visit* internazionali, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito debitamente documentati;
- c) fruire dei servizi ad alta tecnologia alle condizioni e nei termini concordati con Area Science Park;
- d) (applicabile ai ricercatori e ai componenti dei gruppi di ricerca) costituire secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti, anteriormente all'avvio del progetto selezionato ed eventualmente con il coinvolgimento di soggetti terzi aventi competenze complementari e/o strumentali e/o funzionali alle attività del ricercatore o del gruppo di ricerca, l'impresa avente l'obiettivo di trasferire i risultati del progetto selezionato al mercato e mantenere la sua sede sul territorio italiano, continuativamente, per tutta la durata del progetto stesso;
- e) (applicabile alle *startup* e agli *spinoff*) mantenere la sede legale sul territorio nazionale, continuativamente, per tutta la durata del progetto;
- f) consentire ed agevolare ispezioni e controlli ai sensi dell'art. 17 del presente avviso;
- g) rispettare il divieto di cumulo di cui all'art. 8 del presente avviso;

- h) comunicare ad Area Science Park a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.areasciencepark.it la variazione dei dati identificativi che li riguardano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ragione sociale, legali rappresentanti, residenza, domicilio legale, forma societaria);
 - i) adempiere a ogni altro obbligo previsto dal presente avviso.
2. Qualora richiesto da Area Science Park, i beneficiari trasmetteranno una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione al fine di promuovere e divulgare le attività e i risultati dell'iniziativa. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati da Area Science Park o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento dell'iniziativa *Deep Tech Revolution*.

Articolo 21 – Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni

1. Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Direttore della Struttura Ricerca e Innovazione (RCI) di Area Science Park, dott. Salvatore La Rosa;
2. Informazioni relative al presente avviso e alla compilazione della domanda di partecipazione e della proposta progettuale possono essere richieste ad Area Science Park inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria deeptechrevolution@areasciencepark.it.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e in relazione alle attività di trattamento di dati personali svolte nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso e del rapporto con i beneficiari, vengono di seguito rese le seguenti informazioni.
 - a) **Identità e dati di contatto del titolare del trattamento** - Il titolare del trattamento dei dati personali è Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. I soggetti ai quali si riferiscono i dati personali trattati, in qualità di interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.
 - b) **Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati** - Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.
 - c) **Fonte da cui hanno origine i dati** – I dati personali sono forniti direttamente dall'interessato ovvero dal soggetto proponente attraverso la compilazione della domanda di contributi ovvero acquisiti da Area Science Park anche attraverso la consultazione di banche dati pubbliche.
 - d) **Categorie di dati personali trattati** - I dati personali trattati per le finalità espresse nella presente informativa sono dati personali comuni e, più precisamente, nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, organizzazione di appartenenza dell'interessato e ogni altra informazione resa attraverso la compilazione della domanda di contributi ovvero acquisiti da Area Science Park anche attraverso la consultazione di banche dati pubbliche.
 - e) **Finalità e base giuridica del trattamento** - I dati personali dell'interessato saranno trattati dal titolare per le seguenti finalità:
 - evasione di richieste di informazioni relative al presente avviso e alla compilazione della domanda di partecipazione e della proposta progettuale;
 - avvio del procedimento di cui al presente avviso;
 - istruttoria delle domande di contributi;

- conclusione del procedimento di cui al presente avviso;
- adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza;
- riscontro alle eventuali richieste di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato;
- effettuazione delle verifiche a campione in applicazione della normativa di cui al D.P.R. 445/2000;
- riscontro delle eventuali richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- eventuale gestione di incidenti di sicurezza e/o *data breach*;
- gestione del rapporto con i beneficiari;
- promozione dell'iniziativa *Deep Tech Revolution* e diffusione dei suoi risultati.

Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti:

- l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR);
 - l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR);
 - l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR);
 - con esclusivo riferimento alla promozione dell'iniziativa *Deep Tech Revolution* e alla diffusione dei suoi risultati, il consenso espresso dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR); l'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR); l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR); l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR); il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. f) GDPR).
- f) **Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali** – Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in adempimento di obblighi di legge o per ordine dell'autorità, i dati personali trattati dal titolare per le finalità espresse nella presente informativa saranno conosciuti dal personale di Area Science Park, nonché dal personale dei responsabili del trattamento eventualmente nominati da Area Science Park stessa, tutti autorizzati al trattamento e appositamente istruiti. Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento è a disposizione dell'interessato presso gli Uffici dell'Ente. Da ultimo, notizie riguardanti l'interessato e/o immagini fotografiche, riprese e registrazioni audio-video dello stesso potrebbero essere diffuse, con il suo consenso espresso, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di diffusione.
- g) **Trasferimento dei dati in Paesi extra UE** – Qualora il titolare debba trasferire i dati personali dell'interessato in Paesi extra UE, il trasferimento sarà effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 45, 46, 47 o 49 del GDPR.
- h) **Periodo di conservazione dei dati** – I dati personali dell'interessato saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla fine dell'iniziativa, fatta eccezione per atti e documenti conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di archivi pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto, ovvero dalla normativa prevista dal D. Lgs. n. 33/2013, e per i dati trattati nel gestire le richieste degli interessati ex artt. 15 e ss. del GDPR, che saranno conservati per un periodo di dieci anni.
- i) **Diritti dell'interessato** – Con riferimento ai propri dati personali, l'interessato è detentore dei seguenti diritti:
- a) di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);
 - b) di rettifica degli stessi (art. 16 del GDPR);
 - c) di cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR);
 - d) di limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR);

- e) di opposizione al trattamento (art. 21 del GDPR);
- f) di revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, par. 3 del GDPR);
- g) di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (art. 77 del GDPR).

Per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a f), l'interessato può inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rp@areasciencepark.it. Il titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta stessa. Ove necessario, il titolare porterà a conoscenza dei soggetti terzi ai quali i dati personali dell'interessato siano stati comunicati l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato medesimo, a eccezione di specifici casi (ad esempio, quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

- j) **Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un'eventuale mancata comunicazione dei medesimi** – Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è facoltativo, ma necessario al perseguimento delle finalità di cui alla lettera e) del presente comma. Un eventuale mancato conferimento dei dati citati è, pertanto, preclusivo di tali attività.
- k) **Inesistenza di un processo decisionale automatizzato** – Per il trattamento dei dati personali dell'interessato, il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

Articolo 23 – Disposizioni finali

1. Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a presentare domanda di contributi e non comporta alcun obbligo per Area Science Park nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, a qualsiasi titolo.
2. Area Science Park si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare in tutto o in parte il procedimento di cui al presente avviso, nonché prorogarne i termini, senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna pretesa in termini risarcitori o di indennizzo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti.
4. Per tutte le controversie inerenti al procedimento di cui al presente avviso è competente il Foro di Trieste.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Anna Sirica